

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 26/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE).		
NUMERO ATTO	COM (2012) 35 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0022 (APP)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	08/02/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	13/02/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	10/04/2012		
ASSEGNATO IL	16/02/2012		
COMM.NE DI MERITO	2 ^a	Parere motivato entro	15/03/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	22/03/2012
OGGETTO	Creazione di una nuova persona giuridica europea, che agevoli la costituzione e il funzionamento delle fondazioni nel mercato unico, affinché esse possano veicolare fondi privati a scopi di pubblica utilità in maniera più efficace a livello transfrontaliero.		
BASE GIURIDICA	<p>Art. 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo".</p> <p>La medesima base giuridica, del resto, utilizzata per le vigenti persone giuridiche europee nel settore del diritto societario (la società europea, il gruppo europeo di interesse economico e la società cooperativa europea), è stata considerata congrua dalla</p>		

Corte di giustizia dell'Unione europea nella [causa C-436/03](#).

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: solo l'intervento dell'Unione permetterà di eliminare le barriere e restrizioni nazionali che le fondazioni incontrano nelle operazioni transfrontaliere.

Si segnala che la Commissione europea ha utilizzato la procedura di controllo del principio di sussidiarietà per richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali sulla procedura speciale di approvazione di cui all'art. 352 del TFUE, come richiesto dallo stesso art. 352, par. 2.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Partendo dal presupposto che gli enti di pubblica utilità contribuiscono al raggiungimento dei valori e degli obiettivi fondamentali dell'Unione, e prendendo atto delle differenze sostanziali che sussistono tra il diritto civile e quello tributario dei vari Stati membri, la Commissione europea propone, con il documento in esame, di creare una nuova persona giuridica europea. Questa avrebbe il pregio di ottimizzare, per le fondazioni, i benefici nelle attività frontaliere.

Il Capo I (artt. 1-11) definisce la *Fundatio Europaea* ("FE", acronimo facente parte del nome dell'ente ai sensi dell'art. 25) come un ente costituito separatamente per scopi di pubblica utilità (si veda l'art. 5) e che svolge le proprie attività (o abbia l'obiettivo statutario di farlo, art. 6) in almeno due Stati membri. Il suo patrimonio, espresso in euro, deve ammontare ad almeno 25.000 euro (art. 7), con responsabilità limitata al patrimonio medesimo (art. 8).

Una volta acquisito lo *status* di FE, l'ente:

- 1) acquista personalità giuridica piena in tutti gli Stati membri (artt. 9 e 10, par. 1);
- 2) diviene titolare di "*tutti i diritti necessari per svolgere le proprie attività*" (art. 10, par. 1, c. 2);
- 3) gode del diritto di stabilimento in ogni Stato membro "*se necessario per il perseguimento delle proprie attività*", art. 10, par. 1, c. 3);
- 4) può svolgere attività in un qualsiasi Paese terzo (art. 10, par. 3);
- 5) è libero di intraprendere attività commerciali o economiche, a condizione che gli utili conseguiti vengano impiegati esclusivamente per perseguire i propri scopi di pubblica utilità. Per le attività economiche non correlate allo scopo di pubblica utilità è stabilito il limite massimo del 10 per cento del fatturato annuo netto della fondazione (art. 11).

I metodi di costituzione della FE (Capo II) sono elencati nell'art. 12 e dettagliati nei successivi artt. 13-18 (disposizione testamentaria, art. 13; atto notarile; fusione tra enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati membri, artt. 14-16; trasformazione di un ente nazionale di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, art. 17).

L'art. 19 delinea il contenuto minimo dello statuto costitutivo, che ai sensi del par. 2 deve essere redatto per iscritto ed è "*soggetto ai requisiti formali del diritto nazionale applicabile*". La sua eventuale modifica, che può riguardare lo scopo "*soltanto se quello attuale è stato perseguito o non può essere conseguito, oppure nel caso sia evidente che lo scopo attuale non rappresenta più un modo idoneo ed efficace di impiegare il patrimonio della FE*", è regolata dall'art. 20.

La registrazione ha luogo presso un ufficio, designato *ad hoc* da parte di ogni Stato membro, che collabora con gli omologhi degli altri Stati membri e comunica alla Commissione europea su base annua i dettagli degli enti registrati (art. 22). A questo spetta verificare che il richiedente

rispetti i requisiti posti dalla proposta di regolamento in oggetto (art. 23, par. 2) ed analizzare i documenti e le informazioni, elencati nel dettaglio nell'art. 23, presentate a corredo dell'istanza di registrazione.

All'organizzazione della fondazione europea è dedicato il capo III (artt. 27-34), che regola tra l'altro il ruolo del consiglio di amministrazione nonché lo *status* dei suoi componenti (con particolare attenzione ai conflitti di interesse, art. 32) e di eventuali amministratori delegati (art. 30). L'art. 31 specifica che "*lo statuto della FE può prevedere l'istituzione di un organo di vigilanza e di altri organi*".

Il capo VI, invece, ne disciplina lo scioglimento, che può avere luogo a seguito di trasformazione della FE in un ente di pubblica utilità di diritto nazionale (artt. 41, 42) o per liquidazione (artt. 43, 44).

Il carattere transnazionale della fondazione europea traspare con evidenza dal Capo IV (artt. 35-37), che disciplina il trasferimento della sede da uno Stato all'altro (art. 36), descrivendone nel dettaglio la procedura (art. 37).

Al fine di assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori (a cui, vista la peculiare natura delle fondazioni, vengono associati i volontari), l'art. 38 richiede l'istituzione di un "comitato aziendale europeo"¹:

- 1) nel caso in cui il numero complessivo di lavoratori assunti all'interno dell'Unione sia pari o superiore a 50, di cui almeno 10 in ciascuno degli Stati membri (almeno due; art. 38, par. 1);
- 2) qualora la fondazione impieghi fino a 200 lavoratori, su richiesta di almeno 20 di essi in due Stati membri o dei loro rappresentanti (art. 38, par. 2, c. 1);
- 3) qualora impieghi più di 200 lavoratori, su richiesta di almeno il 10 per cento di essi in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti (art. 38, par. 2, c. 2).

Un ruolo di "osservatore" all'interno del comitato è riservato ai volontari "*impegnati per un periodo prolungato in attività ufficiali di volontariato all'interno della FE*", con un numero di rappresentanti pari ad almeno uno per Stato membro in cui sono presenti almeno 10 volontari (art. 38, par. 3).

Tramite il comitato lavoratori e volontari "*vengono informati e consultati a livello dell'Unione in merito alla situazione, all'evoluzione, all'organizzazione e agli aspetti occupazionali della FE*" (art. 39, par. 1) sulla base di uno specifico accordo interno o dell'applicazione delle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I, punti da 2 a 6 della direttiva [2009/38/CE](#).

Il Capo VII (artt. 45-48) disciplina l'attività di vigilanza, che gli Stati membri esercitano tramite un'apposita autorità. Quest'ultima "*garantisce che il Consiglio di amministrazione agisca in conformità allo statuto della FE*" ed alla normativa vigente (art. 46, par. 1), approva l'eventuale modifica dello scopo e la liquidazione (art. 46, par. 2, c. 1). Detiene, inoltre, i poteri di garanzia elencati nell'art. 46, par. 2, c. 2, dai quali è di norma escluso il potere "*di agire per quanto concerne l'amministrazione della FE*" (art. 46, par. 3). Norme specifiche sono dettate per la cooperazione tra le autorità di vigilanza (art. 47) e con le autorità fiscali (art. 48).

Con riferimento, infine, al trattamento fiscale a cui vengono sottoposti sia le fondazioni (art. 49) che i loro donatori (art. 50) e beneficiari (art. 51), questo viene individuato in quello applicabile agli enti di pubblica utilità stabiliti nello Stato membro in cui ha sede la FE.

¹ Il Comitato aziendale europeo è disciplinato dalla "direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)". La direttiva prevede l'istituzione di un comitato (o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori) in ogni impresa, o ciascun gruppo, di dimensioni comunitarie per affrontare questioni di carattere transnazionale.

Il documento in oggetto è accompagnato da un documento che ne analizza la valutazione d'impatto (SWD(2012) 1), una sintesi del quale è disponibile anche in lingua italiana (SWD(2012) 2).

21 maggio 2012

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (roci01a@senato.it)